



COMUNE DI ARCADE

Provincia di Treviso

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SERVIZIO SPORTELLO
DI INFORMAZIONE SUI SERVIZI ALLA PERSONA
COMUNE DI ARCADE (TV)
PER IL PERIODO DAL 01.02.2020 AL 31.01.2022
CIG: 813314860C**

INDICE:

ART.	1	OBIETTIVI E OGGETTO DELL'APPALTO
ART.	2	DURATA DELL'APPALTO
ART.	3	IMPORTO DELL'APPALTO
ART.	4	SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTE
ART.	5	SEDE DEL SERVIZIO
ART.	6	MEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO
ART.	7	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	8	CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO
ART.	9	ULTERIORI PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI OPERATORI
ART.	10	ORARIO DI SERVIZIO
ART.	11	PERSONALE DELL'APPALTATORE
ART.	12	TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE
ART.	13	PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
ART.	14	NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
ART.	15	CONTROLLI SUL SERVIZIO
ART.	16	FATTURAZIONE E PAGAMENTO
ART.	17	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	18	RESPONSABILITA' VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
ART.	19	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	20	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	21	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	22	REVISIONE PREZZI
ART.	23	RECESSO
ART.	24	CESSIONE AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	25	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	26	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	27	DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART.	28	CONTROVERSIE
		DISPOSIZIONI FINALI
		CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL'APPALTO

L'affidamento ha per oggetto il Servizio Sociale Professionale ed il Servizio Sportello di informazione sui servizi alla persona

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il rapporto contrattuale avrà decorrenza dal **01.02.2020** al **31.01.2022**.

Alla data del 31.01.2022 il contratto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di alcuna comunicazione di recesso, fatta salva la facoltà di rinnovo nei termini e modi di cui al paragrafo seguente.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare una sola volta il termine del contratto per un periodo non superiore a 2 anni, da comunicarsi alla Ditta mediante PEC almeno 15 giorni prima della naturale scadenza. Pertanto la scadenza finale del contratto, in caso di rinnovo per il periodo massimo di anni due sarà fissata per il **31.01.2024**.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, si riserva, in base all'art. 106 comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di aumentare le prestazioni poste a base di gara fino alla concorrenza in aumento o diminuzione del 10% dell'importo contrattuale.

L'attivazione di tale opzione avverrà, con un preavviso di almeno 15 giorni naturali e consecutivi, mediante PEC.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non intenda avvalersi delle facoltà indicate in questo articolo, la Ditta espressamente rinuncia sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo stimato del servizio biennale a base di gara è pari a **€ 103.235,50 IVA esclusa** di cui **€ 0,00** per costi relativi ai rischi da interferenze, così determinato:

- Euro 22,15 (costo orario Assistente Sociale) x 1175 ore annue presunte x 2 anni = Euro 52.052,50= IVA esclusa;
- Euro 18,15 (costo orario operatore B1) x 1410 ore annue presunte x 2 anni = Euro 51.183,00= IVA esclusa;

In considerazione delle esigenze dell'Ente si prevede che il servizio di assistente sociale venga erogato per un monte presunto di 25 ore settimanali per 47 settimane all'anno.

In considerazione delle esigenze dell'Ente si prevede che il servizio di sportello sociale venga erogato per un monte presunto di 30 ore settimanali per 47 settimane all'anno.

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, è di **Euro 227.118,10 IVA esclusa**, di cui Euro 0,00 relativi ai rischi da interferenze (comprensivo dell'eventuale rinnovo nella misura massima di 2 anni di cui al precedente art. 2 e di quanto previsto all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016) e più precisamente di un aumento del 10% massimo dell'importo contrattuale).

Dovranno essere fatturate solo le prestazioni effettivamente eseguite senza che la Ditta affidataria possa avanzare alcuna pretesa, neppure di natura risarcitoria, qualora non venisse raggiunto il citato monte ore complessivo stimato.

Il compenso proposto si intende comprensivo di tutto quanto richiesto per l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni previste.

I compensi effettivamente dovuti e liquidati alla Ditta appaltatrice, da parte del Comune saranno esattamente definiti sulla base delle effettive prestazioni orarie del personale addetto al servizio.

ART. 4 - SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTE

Il Servizio sociale professionale è finalizzato alla lettura e decodificazione del bisogno, alla presa in carico globale della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, all'attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione, al fine di rimuovere situazioni di bisogno e/o di difficoltà.

L'affidamento del servizio comporta altresì la partecipazione alle riunioni di programmazione e coordinamento nonché verifica dei piani di intervento individuali con gli operatori di altri servizi socio-sanitari; registrazione delle prestazioni (tempi e tipologia) effettuate a favore dell'utenza; partecipazione ad incontri su aspetti organizzativi complessi

Si descrivono di seguito gli interventi e le prestazioni previste dal servizio di assistenza sociale professionale:

a) elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali:

- analisi del bisogno socio-assistenziale;
- progetto di intervento con definizione di obiettivi e strategie;

b) pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali anche con attivazione e/o collegamento con altri professionisti;

c) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell'intervento sociale per prevenzione, sostegno e recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo settore;

d) gestione interventi complessi nel campo delle politiche e dei servizi sociali con attività di sportello al pubblico:

- colloqui individuali, anche di sostegno;
- istruttoria e valutazione delle domande di segretariato sociale;
- relazione settimanale sulla gestione al responsabile affidatario del servizio;

e) analisi e valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio sociale:

- monitoraggio dell'intervento attuato;
- verifica e valutazione dell'intervento, in fase intermedia e/o conclusiva;

f) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali dei diritti degli utenti.

Il Servizio Sportello di informazione sui servizi alla persona comprende l'organizzazione, la gestione e il monitoraggio dei seguenti servizi nell'ambito dei servizi alla persona: informazione in merito ai servizi sociali e sanitari forniti dal Comune e dagli altri enti afferenti al territorio comunale (ulss - Regione - Provincia - Terzo Settore), prima accoglienza degli utenti ai servizi sociali con aiuto compilazioni pratiche amministrative; organizzazione delle richieste di trasporto sociale (raccolta domande, organizzazione volontari e mezzo messo a disposizione da una associazione), organizzazione e raccolta domanda per il servizio pasti caldi a domicilio.

Rientra altresì nel servizio le attività di supporto degli Uffici nella predisposizione e redazione degli atti/provvedimenti amministrativi di competenza dei servizi sociali e culturali (Ufficio Scuola).

L'elencazione sopra riportata ha carattere esemplificativo e non esaustivo per cui eventuali altre prestazioni riconducibili al servizio potranno essere richieste in relazione alle necessità specifiche.

ART. 5 - SEDE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà svolgersi principalmente presso il Comune di Arcade (TV).

ART. 6 - MEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto con mezzi e personale propri dell'aggiudicatario.

Si fa presente che il servizio richiesto implica la necessità di effettuare degli spostamenti all'interno del territorio comunale ed extra nonché di venir contattati a mezzo telefono cellulare.

ART. 7 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo decreto.

L'Amministrazione Comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- la costituzione di garanzia definitiva con le modalità di cui al successivo art. 21;
- la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al successivo art. 18;
- la trasmissione dei documenti relativi al personale specificati al successivo art. 8.

ART. 8 -CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO

La Ditta affidataria dovrà erogare i servizi indicati all'art. 4 mediante personale in possesso della qualifica di assistente sociale professionale o titolo equipollente per quanto riguarda il Servizio Sociale Professionale e di operatore per quanto riguarda lo Sportello Informazione, da documentare prima dell'avvio del servizio, unitamente al curriculum professionale e fotocopia della patente di guida nel caso di operatori che non operano attualmente nel servizio in essere. I titoli professionali dovranno essere rilasciati da scuole regolarmente riconosciute.

La Ditta affidataria inoltre, dovrà comunicare il nominativo del coordinatore del servizio che dovrà relazionarsi con l'ufficio servizi sociali nella persona del responsabile d'area dell'ente. Il personale della Ditta non deve aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, fatti salvi gli effetti derivanti da sentenze di riabilitazione.

In particolare il personale della Ditta per l'espletamento del servizio affidato dovrà:

- essere munito di tessera di riconoscimento esposta in modo visibile;
- essere dotato di idoneo automezzo di servizio, adeguatamente assicurato, per spostarsi rapidamente sul territorio assegnato, onde poter raggiungere la residenza dei soggetti assistiti;
- uniformarsi a tutte le norme e disposizioni comunali non incompatibili con il presente capitolato, compresi gli obblighi di comportamento previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arcade" che verrà consegnato in copia all'atto della sottoscrizione del contratto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, che vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Codice";
- partecipare a tutti gli incontri programmati dall'ufficio servizi sociali e dall'Amministrazione Comunale, collaborando al fine di consentire la verifica dell'erogazione delle prestazioni assistenziali nonché a fornire indicazioni finalizzate a migliorare la qualità del servizio.

La Ditta affidataria si impegna a garantire la prosecuzione dell'utilizzo del personale già impiegato dall'operatore economico prestatore uscente del servizio salvo, in ogni caso, il rispetto di ulteriori specifiche normative in materia, purché le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecniche ed

organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto (come da parere espresso dall'ANAC A.G. 25/2013 e dalle Linee Guida ANAC n.13).

Si specifica fin d'ora che, attualmente, il Servizio Sociale Professionale viene svolto dalla assistente sociale di qualifica D2 - Contratto Collettivo Cooperative Sociali mentre il Servizio Sportello di Informazione sui servizi alla persona viene svolto da un operatore di qualifica B1- Contratto Collettivo Cooperative Sociali. L'erogazione del servizio non prevede la necessità di organizzazione dello stesso in turni.

In caso di assenza del proprio personale per qualunque motivo (ferie, malattie, ecc.), la Ditta affidataria assicura il servizio programmato, provvedendo tempestivamente alla sostituzione con personale, istruito e formato a propria cura e spese, in possesso della stessa qualifica. Inoltre, per garantire continuità all'utenza, dovrà impiegare, almeno per le sostituzioni programmabili, sempre lo stesso personale.

In caso di sostituzione definitiva dell'operatore, il Comune e la Ditta affidataria concorderanno le modalità della sostituzione. Qualora il Comune dovesse richiedere la sostituzione dell'operatore (a seguito dell'inidoneità fisica, verificata mediante gli accertamenti sanitari previsti dalla Legge, o dell'inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà o moralità accertati in base a riscontri oggettivi, o a seguito di inosservanza degli obblighi di riservatezza nell'espletamento del servizio) la Ditta affidataria è tenuta a provvedervi entro 10 giorni o, in casi gravissimi, con effetto immediato con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.

ART. 9 - ULTERIORI PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI OPERATORI

Il personale della Ditta affidataria deve mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti dell'utenza, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale specifica mantenendo il massimo riserbo su tutto ciò di cui verrà a conoscenza nell'espletamento delle proprie mansioni.

In particolare la Ditta affidataria verifica che il personale:

- ›vesta con decoro;
- ›abbia sempre con sé un documento di identità personale e tessera di riconoscimento esposta in modo visibile;
- ›sia in ogni momento raggiungibile telefonicamente per eventuali emergenze da parte del responsabile dei servizi sociali del Comune;
- ›segnali tempestivamente al servizio sociale le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;

L'Appaltatore è responsabile del comportamento del proprio personale e delle inosservanze alle disposizioni del presente articolo.

Art. 10 - ORARIO DI SERVIZIO

La Ditta affidataria si impegna a garantire l'esecuzione del servizio dal 01.02.2020 al 31.01.2022 in orario compatibile con il tempo di apertura dell'ente al pubblico, in particolare per l'attività di sportello.

Per orario di servizio si intende esclusivamente quello svolto dal personale della Ditta affidataria per le prestazioni definite nel precedente art. 4.

Le ferie del personale impiegato nel servizio dovranno essere comunicate con almeno con 1 mese di anticipo e l'Aggiudicatario dovrà prevedere una eventuale sostituzione di personale a copertura su richiesta dell'ente.

ART. 11 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con la Ditta affidataria e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico della Ditta affidataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

ART. 12 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 13 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'ANAC e al Ministero delle Infrastrutture per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione, nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento del servizio nei tempi prescritti.

ART. 14 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazione oggetto del presente appalto, la Ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 15 - CONTROLLI SUL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché il rispetto degli oneri posti a carico della Ditta affidataria nei modi e con le modalità ritenute più idonee.

ART. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento avverrà su presentazione di regolari fatture mensili relative al numero di ore di servizio prestate nel mese.

Le fatture, intestate a ciascun Comune devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché il CIG e gli estremi della determinazione di affidamento del servizio.

Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo.

Fatto salvo quanto sopra esposto, l'Amministrazione Comunale provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile che verrà emesso con cadenza mensile.

In caso di inadempienze da parte della Ditta appaltatrice, la liquidazione della fattura resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal successivo art. 19 del presente capitolato speciale d'appalto.

La Ditta affidataria espone l'I.V.A. in fattura, ricevendo in pagamento il netto dell'importo del corrispettivo, essendo onere della Pubblica Amministrazione provvedere al versamento all'erario dell' I.V.A. relativa, così come disposto, a decorrere dal 1° Gennaio 2015, dal modificato Art. 17-ter D.P.R. n° 633/1972 e dall'art. 1 commi 629 lett. b), c), 630, 632, 633 della Legge 23 Dicembre 2014 n° 190 (Legge di stabilità 2015).

Ai sensi del comma 9 dell'art.105 del D.Lgs 50/2016, i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

ART. 17 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

La Ditta affidataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, cose e animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità.

E' infatti a carico della Ditta affidataria l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette a servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni responsabilità sulla stessa Ditta appaltatrice.

La Ditta affidataria dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 sopra richiamato. Inoltre si impegna a coordinare con il Comune le misure di prevenzione e protezione e la loro realizzazione.

La Ditta affidataria dovrà stipulare una polizza assicurativa, **di cui dovrà essere fornita copia prima dell'inizio dell'appalto**, che copra i seguenti rischi:

›Responsabilità civile e professionale per danni fisici e materiali causati agli utenti del servizio, al Comune di Arcade a terzi in genere in connessione alle attività relative al servizio appaltato con i seguenti massimali di garanzia: euro 2.600.000,00 quale limite per sinistro.

Dovrà essere coperta altresì:

- ➔la responsabilità personale dei dipendenti dell'impresa, compresa la responsabilità di persone non alle dirette dipendenze dell'impresa, per lo svolgimento delle attività di servizio;
- ➔la responsabilità incombente all'Appaltatore per danni indiretti.

›Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (**RCO**) con i seguenti massimali di garanzia: euro 2.600.000 quale limite per sinistro.

La polizza dovrà operare in regime *loss occurrence* ovvero dovrà tenere indenne l'assicurato per eventi avvenuti nel corso di validità dell'assicurazione indipendentemente dal momento in cui venga formulata la richiesta risarcitoria.

La Ditta affidataria ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative, che dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovranno mantenere la loro validità per tutta la durata del contratto, ed eventuale proroga e prevedere l'assunzione a carico della Ditta affidataria di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. La Ditta affidataria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.

La Ditta affidataria ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

Inoltre, dovrà essere prodotta, entro gli stessi termini, copia delle polizze RCA dei veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio, con un massimale di € 5.000.000,00 che includano la copertura infortuni sia dei terzi trasportati che dei conducenti.

ART. 19 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

La Ditta affidataria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.

La Ditta affidataria riconosce all'Amministrazione Comunale il pieno diritto di applicare le seguenti penalità:

✓ Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio indicata all'art. 2 del presente capitolato, Euro 500,00.= ;

✓ Per ogni prestazione resa in maniera difforme dalle indicazioni rese dall'ufficio servizio sociale del Comune di cui all'art. 4 del presente capitolato, Euro 300,00.= ;

✓ Per ogni mancata sostituzione di personale assente a qualsiasi titolo o nel caso di sostituzione con personale non in possesso della stessa qualifica di quello sostituito, rispettivamente Euro 400,00 ed Euro 300,00;

✓ Per la mancata sostituzione dell'operatore richiesta dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 8, ultimo paragrafo, del presente capitolato, nei termini ivi previsti, Euro 400,00 per ogni giorno di ritardo;

✓ Mancato rispetto del "Progetto di assorbimento del personale" presentato in sede di gara e previsto all'art. 8 del presente capitolato, Euro 500,00.= per ciascuna violazione.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per la presentazione di eventuali giustificazioni.

Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC o FAX, nelle seguenti ipotesi:

✓ accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;

✓ cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;

✓nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;

✓mancato rispetto del "Progetto di assorbimento del personale" presentato in sede di gara e previsto all'art. 8 del presente capitolato, dopo la prima contestazione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c., nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di compensare l'eventuale credito della Ditta aggiudicataria con il proprio credito per il risarcimento del danno.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

ART. 20 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione Comunale potrà ordinare ad altra Ditta - senza formalità alcuna - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

›rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;

›rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore e alla limitazione della durata della fidejussione al termine dell'obbligazione principale di cui all'art. 1957 del C.C.;

›impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

›Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

›Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 103, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 22 - REVISIONE PREZZI

In caso di rinnovo del contratto, su richiesta della Ditta affidataria verrà applicata la revisione dei prezzi in conformità a quanto previsto ex art. 106 del D.lgs. 50/2016 nella misura dell'eventuale variazione dell'indice ISTAT dei prezzi prevalenti di mercato per la presente tipologia di servizio con riferimento al solo primo anno di rinnovo.

ART. 23 - RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione Comunale.

In caso di recesso la Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 24 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La Ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

La successione nel contratto di altro operatore economico per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza sono disciplinate ex art. 106 del D.lgs. 50/2016 comma 1 lett. D punto 2.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 4 della lettera invito/disciplinare, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e l'Amministrazione Comunale, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 25 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Al riguardo, si precisa che il Comune di Arcade non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto, tranne che nei casi previsti all'art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016. E' fatto obbligo all'Appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

L'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

ART. 26 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 27 - DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

A tutti gli effetti di legge la Ditta affidataria elegge nel contratto domicilio presso il Comune di Arcade (TV).

28 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. 50/2016, limitatamente agli artt. applicabili ai servizi sociali previsti all'allegato IX e all'art. 142, comma 5-bis;

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., devono essere approvate in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART.	7	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	16	FATTURAZIONE E PAGAMENTO
ART.	19	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	20	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	21	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	22	REVISIONE PREZZI
ART.	23	RECESSO
ART.	24	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	25	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	26	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	27	DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART.	28	CONTROVERSIE